



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Il Segretariato regionale *ad interim*

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

il CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, biennio 2016 - 2018, firmato il 12 febbraio 2018;

VISTO il D.P.C.M. del 29 agosto 2014 n. 171 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 23 giugno 2014, n. 89 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per il triennio 2018-2020";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici";

VISTO in particolare l'articolo 113 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", che al comma 2 prevede che "[...] le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche" e altresì dispone al comma 3 che "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti [...]";

VISTO il Decreto n. 158 del 1 settembre 2021 emanato dal Ministero della Cultura "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il D.P.R. Del 2 dicembre del 2019 n. 169;

VISTI il verbale di approvazione del presente regolamento avvenuta in sede di contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 13 giugno 2022 che ha visto coinvolti il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia e le OO.SS. (CONFSAL UNSA, UIL PA, CISL FP) e la successiva rettifica della stessa data;

RITENUTO di dover procedere alla sottoscrizione di un accordo concernente le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al citato art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia (in seguito, per brevità, "Segretariato");

ADOTTA





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

il presente Regolamento

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Il Segretariato, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, realizzato con fondi propri o per conto di altre amministrazioni, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara così come definito dal presente regolamento.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% è ripartita fra i soggetti destinatari, nei modi e con i criteri di seguito indicati.
3. L'utilizzo del restante 20% è disciplinato dall'art. 113, comma 4 del Codice ed è pertanto destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere altresì utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
5. Per i contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata è il RUP che determina la possibilità di porre a carico del medesimo finanziamento la somma destinata ad incentivare il Gruppo di lavoro.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività, nonché al contenimento delle spese tecniche generali.
2. I destinatari del fondo, di cui al presente Accordo, sono i dipendenti del Segretariato e delle strutture centrali del Ministero, con esclusione del personale appartenente all'Area della dirigenza, che per ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura svolge le seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) responsabile unico del procedimento;
 - d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) direzione dei lavori o, per i contratti di fornitura e servizi, direzione dell'esecuzione;
 - f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità;





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

g) collaudo statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. I dipendenti destinatari del fondo vengono conferiti di appositi incarichi, con provvedimento del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura (in seguito, per brevità, "il Dirigente") garantendo la rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi stessi, tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Ufficio.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. Il Segretariato, in relazione alla propria organizzazione, individua il personale tecnico amministrativo destinatario dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

8. Il dirigente del Segretariato, qualora ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie non possa ricorrere al personale del proprio ufficio, può attingere, per il conferimento d'incarichi, ad appositi elenchi predisposti dalla Direzione Generale Organizzazione, a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, reso sulla base dell'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico; lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro, servizio o fornitura eseguiti, nonché alla causa della modifica o revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipen-





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

denti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. Il dirigente, su proposta del RUP, individua con apposito decreto, il personale incaricato delle funzioni di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento ministeriale, attingendo prioritariamente alle risorse umane interne e quindi ministeriali.

3. La ripartizione del fondo è quindi operata dal dirigente tra i singoli soggetti interessati al procedimento e che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

4. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'importo posto a base di gara sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo e, su indicazione del RUP, il nominativo dei dipendenti incaricati, i compiti affidati a ciascuno e i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascun incaricato.

5. In caso di sospensione dei lavori per la realizzazione dell'opera o per la prestazione del servizio o della fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché avvenga in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

6. Il dirigente è altresì tenuto a compiere le attività di monitoraggio richieste dall'art. 10 del citato Regolamento ministeriale, di cui al Decreto Mic del 1 settembre 2021, n. 158.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione - e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione -, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Composizione del Fondo

1. Il fondo è costituito da una percentuale pari al 2% dell'importo posto a base di gara del contratto da affidare dal Ministero per i lavori, servizi o forniture. L'importo non è soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

2. La misura del Fondo è determinata in ragione della seguente tabella:

Tipologia di appalti	Importo a base di gara	Percentuale fondo
LAVORI	fino a €1 milione	2%
LAVORI	superiori a €1 milione e fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016	1,9%
LAVORI	Superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 e fino a €25 milioni	1,8%
LAVORI	Superiori a €25 milioni e fino a €50 milioni	1,7%





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

LAVORI	Superiori a €50 milioni		1,6%
SERVIZI E FORNITURE	Fino a €500.000,00		2%
SERVIZI E FORNITURE	Superiori a €500.000,00	Per la quota parte fino a €500.000,00	2%
		Per la quota parte superiore a €500.000,00	1,50%

3. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA. Sono altresì escluse le spese di trasferta o missione.

4. Il presente regolamento si applica anche ai contratti per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria come prescritto dal Regolamento ministeriale.

Art. 7

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche

L'importo da corrispondere al personale per le funzioni tecniche è ripartito, fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, nonché sull'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura, sulla base delle tabelle sottostanti:

LAVORI	
RUP	20%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15%
Direttore lavori	22%
Direttori operativi e collaboratori della direzione lavori	10%
Collaudatore tecnico amministrativo e collaboratori	10%
Collaudatore statico e collaboratori	10%
Incaricato della valutazione preventiva dei progetti e collaboratori	6%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti e collaboratori	4%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti e collaboratori	3%

SERVIZI E FORNITURE	
RUP	25%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	20%
Direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	23%





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Collaboratori del direttore dell'esecuzione – collaboratori dell'incaricato o commissione della verifica dei contratti di forniture	5%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando e collaboratori	9%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti e collaboratori	10%
Collaudatore tecnico amministrativo e collaboratori	8%

2. Qualora lo stesso soggetto svolga direttamente più di una delle attività di cui alla precedente tabella, allo stesso viene riconosciuto l'incentivo relativo a ciascuna attività svolta.
3. Gli incentivi relativi alle fasi non svolte costituiscono economie.

Art. 8

Distribuzione del fondo nei casi di attività di programmazione per investimento

1. Del fondo di cui all'art. 113 comma 3 del Codice, il 96,5% delle risorse spetta per le funzioni tecniche ai dipendenti di cui all'articolo 5, comma 2 del Regolamento ministeriale.
2. Il restante 3,5 per cento delle risorse è corrisposto *pro quota* al personale appartenente incaricato di svolgere le attività di programmazione della spesa per investimenti, anche avente carattere straordinario, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nelle misure percentuali di seguito indicate:

PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	
Personale appartenente ai segretariati regionali	1,50%
Personale appartenente alle strutture centrali del Ministero che esprimono il parere di competenza	0,50%
Personale appartenente alle strutture centrali del Ministero che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti	1,50%

3. Nei casi in cui il personale appartenente, rispettivamente, ai segretariati regionali, alle direzioni regionali musei e alle strutture centrali del Ministero non sia coinvolto nello svolgimento delle attività di programmazione -anche avente carattere straordinario- della spesa per investimenti, le quote percentuali spettanti a tali soggetti riportate nella precedente tabella, incrementano la percentuale del fondo per le funzioni tecniche (96.5%) di cui al comma 2 dell'art. 5 del Regolamento ministeriale.

Art. 9

Ripartizione dell'incentivo nelle attività di supporto amministrativo in favore di altri enti

1. Nell'eventuale svolgimento di attività quale centrale unica di committenza, per l'espletamento di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta ai dipendenti una quota parte del 25% dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del Codice, con le modalità stabilite nelle percentuali di cui all'art. 7 del presente Regolamento.





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 10 Coincidenza di funzioni

1. Nel caso in cui al medesimo soggetto vengano a confluire più funzioni tecniche separatamente considerate ai fini dell'incentivo, compete al dirigente o al responsabile del servizio attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno secondo le indicazioni fornite dal comma 4 dell'art. 4 del Regolamento ministeriale. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
2. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, allo stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, o altra figura tecnica, a esso compete una quota pari a un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori.

Art. 11 Appalti misti e suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la quantificazione del fondo si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".
2. Per gli appalti misti, ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante scelga di aggiudicare un appalto unico, ove le diverse parti di un determinato contratto siano oggettivamente separabili, la quantificazione del fondo avviene *pro quota* in relazione agli importi posti a base di gara relativi a lavori e a servizi e forniture, applicando per ciascuno di essi la ripartizione percentuale, come definita per le singole tipologie di appalto. Se invece le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili è applicata la ripartizione percentuale definita in base all'oggetto principale del contratto in questione.

Art. 12 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta: comporta un incremento del Fondo nel rispetto del limite massimo del 2% di cui all'art. 113 del Codice.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta e la conseguente liquidazione è effettuata secondo le aliquote già definite, a favore di tutti i soggetti aventi diritto.
3. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 13

Tempistiche per la liquidazione dell'incentivo

La liquidazione degli incentivi al personale avviene con le modalità di cui all'art.6 del Decreto Ministero della Cultura 1 settembre 2021, n. 158.

Art. 14

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei tempi o dei costi

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo imputabili ai destinatari dell'incentivo, si rinvia alla disciplina regolamentata dall'art. 7 del Decreto Ministero della Cultura 1 settembre 2021, n. 158, sulle riduzioni dell'incentivo.

Art. 15

Trasparenza dei compensi erogati

La trasparenza sui compensi erogati avviene con le modalità di cui all'art.9 del Decreto Ministero della Cultura 1 settembre 2021, n. 158.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con la firma del decreto di approvazione.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al Decreto 1 settembre 2021, n. 158 del Ministero della cultura.
3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità ministeriali o centrali quali ANAC, che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.

Trieste, data del repertorio

Il Segretario regionale *ad interim*
dott.ssa Marta MAZZA

